



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 25.02.2025

INDICE GENERALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Ambito di applicazione.....
Art.2	Accertamento delle violazioni.....
Art.3	Sanzioni.....
Art.4	Aree urbane nelle quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della legge 18 aprile 2017,n.48 così come modificate con decreto legge 4 ottobre 2018, n.113 convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132.....

TITOLO I

USO DI SPAZI, AREE PUBBLICHE E STRUTTURE PUBBLICHE

Art.5	Spazi ed aree pubbliche.....
Art.6	Atti vietati.....
Art.7	Divieto di accampamento e campeggio in aree pubbliche, aperte al pubblico e di sosta
Art.8	Occupazioni a fini commerciali ed espositivi su aree pubbliche non mercatali
Art.9	Luminarie senza fini pubblicitari
Art.10	Addobbi, stendardi o striscioni senza fini pubblicitari.....
Art.11	Marciapiedi e portici.....

TITOLO II

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art.12	Uso di giochi e prodotti pirotecnici.....
Art.13	Vendita di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in contenitori di vetro o in lattine e connessi obblighi dei gestori di attività commerciali
Art.14	Disciplina della mendicITÀ
Art.15	Obblighi dei proprietari di immobili e aree private.....
Art.16	Precauzioni contro gli incendi.....

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO E PREVENZIONE NEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO

Art.17	Atti contrari al decoro
Art.18	Corsi d'acqua
Art.19	Manutenzione del verde, delle scarpate e dei fossi
Art.20	Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

TITOLO IV

CONVIVENZA CIVILE E TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.21	Tutela generale della pubblica quiete.....
Art.22	Esercizio di attività professionali rumorose e/o con dispersioni di polveri nell'ambiente.....
Art.23	Attività rumorose in abitazioni e luoghi privati.....
Art.24	Emissioni sonore , spettacoli e trattenimenti musicali presso pubblici esercizi o circoli privati.....
Art.25	Sistemi di allarme acustico.....

Art.26 Cannoncini spaventapasseri o ad onde d'urto.....
Art.27 Artisti di strada.....

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.28 Efficacia nel tempo. Abrogazioni e successione di norme
Art.29 Entrata in vigore ed eventuali comunicazioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, di seguito Regolamento, disciplina, nel rispetto della gerarchia normativa delle fonti del diritto, i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità cittadina, salvaguardando la serena e civile convivenza e la più ampia fruibilità dei beni comuni all'interno del territorio comunale.
2. Il presente Regolamento trova applicazione:
 - in tutti gli spazi e aree pubbliche
 - in quelle private ad uso pubblico
 - a tutte le attività e le condotte ivi previste che esplicino i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Art.2 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e agli altri organi addetti per quanto disciplinato all'art.13 della Legge 24 novembre 1991, n.689
2. L'attività di prevenzione e di accertamento a determinate violazioni del Regolamento può altresì essere svolta da personale appositamente incaricato dall'amministrazione comunale.
3. L'accertamento delle violazioni segue la disciplina prevista dalla legge 24.11.1981,n.689 e s.m.i.

Art.3 - Sanzioni

1. Se non specificamente stabilito, le violazioni del Regolamento comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'attività illecita e di ripristinare, laddove necessario, l'originario stato dei luoghi.
3. Per le violazioni di cui al presente regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini prescritti dall'art.16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
5. Quando il trasgressore non ottemperi all'obbligo di ripristino si provvede d'ufficio con addebito delle spese a carico del medesimo e delle persone che ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i., sono obbligate in solido.
6. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i., è possibile procedere al sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere la violazione che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
7. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i., le sanzioni amministrative previste dal Regolamento potranno essere aggiornate o modificate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro i limiti edittali minimo e massimo stabiliti dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Art.4 - Aree urbane nelle quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della legge 18 aprile 2017,n.48 così come modificate con decreto legge 4 ottobre 2018, n.113 convertito con legge 1 dicembre 2018, n.132

Le misure a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, previste dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con la legge 18 aprile 2017, n.48, trovano applicazione nelle seguenti aree urbane in cui insistono complessi e immobili di rilevante interesse storico ed artistico, luoghi di cultura, presidi sanitari ovvero destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli:

- Piazza Castello e area verde attigua denominata "Giardini della Difesa"
- Piazza Divisione Meccanizzata Mantova
- Area del centro storico compresa all'interno della Zona a Traffico Limitato così come perimetrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale N.154 del 26.07.2007
- Viale Giolitti nelle zone adiacenti all'Ospedale Santo Spirito
- Via Palestro nella zona adiacente al Presidio sanitario dell'ASL AL

TITOLO I
USO DI SPAZI, AREE PUBBLICHE E STRUTTURE PUBBLICHE

Art. 5 - Spazi e aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici.

2. Ai fini del comma precedente, in particolare è vietato senza preventiva autorizzazione:

- occupare aree pubbliche esterne alla sede stradale;
- chiudere strade o tratti di esse, limitando totalmente o parzialmente il transito veicolare e/o pedonale;
- impedire la sosta veicolare sui margini delle stesse;
- lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso pedonale dagli edifici prospicienti le strade pubbliche o ad uso pubblico;
- lasciare in sosta veicoli sulle aree verdi pubbliche.

3. Laddove la sosta costituisca un intralcio o un pregiudizio e non intervenga senza ritardo il trasgressore, è consentita la rimozione dei veicoli con le modalità previste dall'art. 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.

6. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Art. 6 - Atti vietati

1. Negli spazi e aree pubbliche è vietato:

- lavare veicoli, biancheria, panni, abiti o cose simili;
- effettuare riparazioni meccaniche e di carrozzeria di veicoli;
- praticare giochi e/o attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone e animali, danneggiare o deteriorare beni mobili ed immobili;
- sversare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- immergersi, lavarsi o lavare cose o animali nelle fontane o vasche pubbliche;
- sdraiarsi nelle aree pubbliche recando intralcio e disturbo;
- sdraiarsi sulle panchine pubbliche;
- ostruire le soglie di ingresso agli immobili;
- ostruire le soglie di ingresso e le vetrine degli esercizi commerciali e pubblici;
- arrampicarsi su alberi, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati;
- spostare dalla loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti e, più in generale, qualunque altro tipo di attrezzature o elementi di uso pubblico o arredo urbano.

2. E' vietato introdursi e fermarsi all'interno degli edifici pubblici o aperti al pubblico e alle relative pertinenze compresi portici, loggiati, androni e scale per dormire, bivaccare e, più in generale, tenere condotte non conformi alla loro destinazione d'uso.

Art.7 - Divieto di accampamento e campeggio su aree pubbliche, aperte al pubblico e di sosta

1. Su tutto il territorio comunale, al di fuori delle aree autorizzate, è vietato senza autorizzazione dell'autorità comunale:

- sostare con veicoli, anche autocaravan, caravan e carri abitazione, utilizzandoli come luoghi di campeggio o dimora anche solo temporanea;

- bivaccare, campeggiare o dimorare temporaneamente utilizzando tende, sacchi, panche, materassi, tendoni, manufatti leggeri o attrezzature similari.

2. Al fine di interrompere l'occupazione, all'atto dell'intimazione è fatto obbligo ai trasgressori di rimuovere senza ritardo i veicoli e le attrezzature utilizzate oltre i rifiuti eventualmente accumulati sull'area. In caso di inottemperanza all'intimazione, si procederà alla rimozione coattiva dei veicoli con le modalità previste dall'art. 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e delle attrezzature utilizzate a spese del trasgressore.

Art. 8 - Occupazioni a fini commerciali ed espositivi su aree pubbliche non mercatali

1. In caso di concessione all'uso di spazi ed aree pubbliche per finalità commerciali o espositive che non rientrino nella ordinaria programmazione dei mercati su area pubblica, laddove siano istituite aree pedonali o zone a traffico limitato o siano vigenti divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad accedere e sostare con veicoli per il solo tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.

2. Sono fatte le diverse determinazioni del Comando di Polizia Locale a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale.

3. Le violazioni al presente articolo sono punite ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9 - Luminarie senza fini pubblicitari

1. Per luminarie disciplinate dal presente articolo si intendono l'insieme di catene luminose alimentate da un impianto elettrico o in modo autonomo, assimilabili ad apparecchi di illuminazione conformi alla normativa nazionale e comunitaria, prive di qualsiasi riferimento pubblicitario, installate in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.

2. Le luminarie disciplinate dal presente articolo non costituiscono un impianto elettrico e non sono soggette alla disciplina del TULPS e s.m.i.

3. La loro installazione è soggetta a comunicazione al settore comunale competente.

4. Le luminarie devono essere installate in modo tale sia garantita con assunzione della conseguente responsabilità:

- l'incolumità di persone e animali e la sicurezza delle cose
- la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
- la perfetta efficienza
- la tenuta di ganci e funi anche preesistenti in caso di sospensione aerea

5. E' vietato l'ancoraggio a strutture, pali, piante, opere, edifici in assenza di preventivo nulla osta scritto della proprietà e in caso di ancoraggio autorizzato deve essere garantito il ripristino a regola d'arte.

6. In caso di attraversamento trasversale delle strade pubbliche o soggette a pubblico passaggio, le luminarie devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,00 dal suolo sulle carreggiate stradali e non inferiore a metri 2,50 in caso di esclusivo transito di pedoni e velocipedi.

7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono totalmente a carico dei soggetti installatori e/o committenti.

8. Non sono soggette alla comunicazione prevista di cui al comma 3 le installazioni previste dal presente articolo nell'ambito di progettualità o rapporti di collaborazione con soggetti privati avviati dalla Giunta comunale e finalizzate a valorizzare l'attrattività e la fruibilità degli spazi pubblici della città.

Art.10 - Addobbi, stendardi o striscioni senza fini pubblicitari

1. L'installazione di addobbi, stendardi o striscioni privi di qualsiasi riferimento pubblicitario è soggetta a comunicazione al settore comunale competente.

2. Gli addobbi, stendardi o striscioni devono essere installati in modo tale sia garantita con assunzione della conseguente responsabilità:

- l'incolumità di persone e animali e la sicurezza delle cose
- la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
- la tenuta di ganci e funi anche preesistenti in caso sospensione aerea

3. In caso di attraversamento trasversale delle strade pubbliche o soggette a pubblico passaggio, gli addobbi, stendardi o striscioni devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a metri 5,00 dal suolo sulle carreggiate stradali e non inferiore a metri 2,50 in caso di esclusivo transito di pedoni e velocipedisti.

3. E' vietato collocare ganci o supporti direttamente sulle facciate degli edifici pubblici e privati, salvo consenso della proprietà.

4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti installatori e/o committenti.

5. Non sono soggette alla comunicazione prevista di cui al comma 1 le installazioni previste dal presente articolo nell'ambito di progettualità o rapporti di collaborazione con soggetti privati avviati dalla Giunta comunale e finalizzate alla valorizzare l'attrattività e la fruibilità degli spazi pubblici della città.

Art. 11 - Marciapiedi e portici

1. Non si possono percorrere portici e marciapiedi utilizzando veicoli classificati come tali ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, ad eccezione dei mezzi utilizzati per lo spazzamento e il lavaggio meccanizzato delle strade

TITOLO II
SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art.12 - Uso di giochi e prodotti pirotecnici

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità e la quiete pubblica, è vietato utilizzare giochi e prodotti pirotecnici, ancorchè autorizzati per la libera vendita, in aree pubbliche o aperte al pubblico in presenza di persone e animali o con modalità tali da pregiudicare la pubblica quiete.

Art.13 - Vendita di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in contenitori di vetro o in lattine e connessi obblighi dei gestori di attività commerciali

1. Per motivi di tutela della sicurezza urbana dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del mattino successivo, fatti salvi la somministrazione e il consumo all'interno dei locali e nell'ambito della pertinenze esterne autorizzate e deroghe per eventi eccezionalmente autorizzati, è vietata su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro e in lattine da parte di:

- a) tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- b) circoli privati;
- c) attività artigianali autorizzate alla vendita di alimenti e bevande;
- d) tutte le forme ordinarie o speciali di commercio che consentano la vendita di alimenti e bevande.

2. Nell'ambito della fascia oraria di cui al comma 1 è fatto altresì divieto, al consumatore finale, di portare al di fuori del locale e dello spazio esterno regolarmente assentito i contenitori in vetro o metallici forniti per la somministrazione.

3. Nell'ambito della fascia oraria di cui al comma 1 è vietato a chiunque introdurre e consumare in area pubblica bevande in contenitori di vetro e lattine.

4. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni negli spazi pubblici adiacenti al locale e alle relative pertinenze esterne autorizzate.

Art.14 - Disciplina della mendicizia

1. Fatta salva l'applicazione della legge penale, è vietata qualsiasi forma di accattonaggio nell'ambito degli spazi e delle aree pubbliche o aperte al pubblico effettuata:

- in maniera petulante
- in corrispondenza o prossimità degli incroci stradali quando possa creare pericolo o intralcio alla circolazione

2. L'utilizzo di animali nell'attività di accattonaggio è disciplinato dal "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città", approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 02.05.2023.

3. E' vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio dell'attività di cosiddetto "lavavetri" o qualunque mestiere girovago che possa creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, porre a repentaglio l'incolumità propria e altrui o causare disturbo.

4. Alla reiterazione delle condotte vietate dal presente articolo si applica inoltre la sanzione accessoria del sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa del denaro che costituisce il provento della violazione e di quanto ne agevoli la commissione, secondo

le procedure previste dagli articoli 13 e 20 della legge n. 689/81 e s.m.i.

Art. 15 - Obblighi dei proprietari di immobili e aree private

1. I proprietari e coloro che abbiano un diritto di godimento di edifici, immobili o aree private hanno l'obbligo di:

- effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà ad uso pubblico;
- effettuare la manutenzione dei tetti, dei cornicioni, delle gronde e dei balconi in modo da garantirne il buono stato di conservazione così da evitare qualsiasi caduta di laterizi, intonaci e materiale assimilabili nonché di acqua piovana;
- evitare con tutti gli accorgimenti possibili che oggetti mobili collocati su davanzali, balconi, terrazze o qualunque altra sporgenza a sbalzo possano cadere al suolo o su pertinenze sottostanti;
- evitare la caduta di liquidi che creino molestia o pericolo al pubblico transito sugli spazi pubblici o ad uso pubblico sottostanti;
- mantenere tutte le aree private scoperte in condizioni di pulizia senza accumuli di materiali abbandonati che possano determinare il potenziale insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitario o di degrado;
- evitare la crescita di vegetazione incolta e l'accumulo di acque meteoriche al fine di prevenire la proliferazione di animali infestanti o problematiche di carattere igienico-sanitario o di degrado;
- provvedere in presenza di alberature e piantumazioni ad assicurare che non sporgano sulla pubblica via, creando intralcio o pericolo per la circolazione stradale o pedonale, ostacolando il campo visivo delle telecamere di videosorveglianza o limitando l'efficienza dell'illuminazione pubblica;
- detenere animali con modalità tali da non causare sporczia, odori nauseabondi o qualsiasi altro pregiudizio di natura igienico-sanitaria o di degrado;

2. I proprietari e coloro che abbiano un diritto di godimento o di gestione amministrativa di edifici ed immobili non utilizzati o abbandonati devono mantenerli in condizioni di sicurezza e garantire l'attuazione di tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare intrusioni anche accidentali.

3. Ai fini del presente articolo, gli amministratori di condomini o coloro che svolgono funzioni analoghe hanno l'obbligo di affiggere una targa contenente le proprie indicazioni e recapiti in corrispondenza dell'accesso del condominio.

4. I proprietari e coloro che abbiano un diritto di godimento di edifici ed immobili sono responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.

4. La violazione di cui ai commi 3, in caso di inosservanza all'invito di affissione rivolto dalla Polizia Locale, è punita con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo di esposizione della targhetta.

Art. 16 - Precauzioni contro gli incendi

1. Fatte salve le normative in materia di prevenzione incendi, all'interno del centro abitato, è vietato:

- accendere fuochi di qualsiasi natura su strade e aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
- accendere fuochi liberi a sterpaglie, residui vegetali e altri materiali di varia natura;
- accatastare in luoghi aperti e non custoditi materiali di facili accensione o sostanze che presentino pericolo d'incendio o di scoppio.

2. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche e/o di uso pubblico. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente autorizzate, sempreché non si rechi molestia o disturbo a terze persone e vengano utilizzate le cautele idonee ad evitare il pericolo d'incendio o di scoppio .

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.

TITOLO III
NETTEZZA, DECORO E PREVENZIONE NEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO

Art.17 - Atti contrari al decoro

1. E' vietato:

- gettare o abbandonare carta, giornali, bottiglie, lattine e qualsiasi altro tipo di rifiuto a questi assimilabile o versare liquidi se non per interventi di pulizia sul suolo pubblico;
- consumare cibo all'ingresso e sulle scalinate di accesso dei principali monumenti cittadini di particolare pregio culturale, artistico o storico;
- usare i luoghi pubblici o ad uso pubblico come siti di deiezione e di pulizia personale;
- camminare o sostare a torso nudo all'interno del centro storico e nelle aree di particolare interesse storico-culturale;
- affiggere adesivi sui monumenti, sulle facciate degli edifici, sulla pavimentazione, sulla segnaletica stradale e toponomastica e sui pali della illuminazione pubblica;
- collocare o affiggere manifesti o volantini fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di informare la popolazione anche con volantini appesi.

Art.18 - Corsi d'acqua

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato:

- otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli e comunque dei corsi d'acqua;
- otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento;
- introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici o coloro che abbiano un diritto di godimento di edifici ed immobili devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art.19 - Manutenzione del verde, delle scarpate e dei fossi

1. Il Sindaco, fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle strade e delle acque, con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari:

- l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe e alla potatura di siepi, alberature e piantumazioni crescenti poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri di cinta di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via al fine di non creare intralcio o pericolo per la circolazione stradale o pedonale, ostacolare il campo visivo delle telecamere di videosorveglianza o limitare l'efficienza dell'illuminazione pubblica;
- l'obbligo di provvedere, per la parte di loro competenza, alla cura e manutenzione di scarpate e fossi, impedendo scoscendimenti del terreno e garantendo il corretto deflusso delle acque.

Art.20 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini o di oggettistica varia da automezzi in movimento o da aeromobili.

2. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli e il collocamento del materiale pubblicitario/commerciale sul parabrezza dei veicoli

3. A norma dell'art. 66, quarto comma, del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", la distribuzione a mano di volantini pubblicitari *ad personam* è consentita, previa presentazione di apposita dichiarazione e pagamento del canone previsto da effettuarsi entro il giorno precedente. I soggetti incaricati alla distribuzione dovranno conservare copia della dichiarazione da esibire alla Polizia Locale e gli altri organi di polizia o al personale incaricato al controllo.

4. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove sia stato apposto visibilmente un avviso di divieto.

TITOLO IV
CONVIVENZA CIVILE E TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

21. Tutela generale della pubblica quiete

1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente titolo, è fatto generale divieto a chiunque di disturbare col proprio comportamento, sia in luoghi pubblici che privati, la quiete e la tranquillità delle persone. A titolo esemplificativo, si reputano atti contrari alla quiete e alla tranquillità delle persone gli schiamazzi, i canti, gli alterchi, le grida, l'uso di sirene, l'abuso di apparecchi sonori e condotte similari.
2. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono a verificare la reale situazione di disturbo e ad invitare i responsabili ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.
3. Chiunque non osserva l'invito rivolto ai sensi del comma 2, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del Regolamento.
4. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 2, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria è raddoppiato.
5. Sono fatte salve le norme civili e penali in materia.

Art.22 - Esercizio di attività professionali rumorose e/o con dispersioni di polveri nell'ambiente

1. Durante l'esercizio di attività lavorative professionali rumorose debbono essere adottate tutte le cautele a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività professionali rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, sovrastanti o adiacenti a civili abitazioni, salvo contingenze gravi ed imminenti, sono consentite esclusivamente:
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00
 - il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
3. Nel caso vengano eseguite in ambiente esterno attività lavorative che determinino la produzione di polveri nell'aria quali, a titolo esemplificativo, sabbiatura, carteggiatura o taglio di materiali, devono essere utilizzate modalità idonee a limitarne la dispersione nell'ambiente esterno ed in particolare sulle strade e sui fondi altrui;
4. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono a invitare i responsabili delle attività lavorative di cui ai commi 2 e 3 a sospendere l'attività rumorosa esercitata al di fuori delle fasce orarie consentite e nei giorni festivi e ad adottare gli opportuni accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri.
5. Chiunque non osserva l'invito rivolto ai sensi del comma 4, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del presente Regolamento.
6. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 4, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria è raddoppiato.
7. Sono fatte salve le norme civili e penali in materia.

Art.23 - Attività rumorose in abitazioni e luoghi privati

1. Nelle abitazioni e in altri luoghi privati gli apparecchi radiofonici e televisivi devono essere utilizzati contenendo il volume delle emissioni entro limiti tali da garantirne la normale tollerabilità e non recare in alcun modo disturbo al vicinato.

2. Nelle abitazioni e in altri luoghi privati l'utilizzo di apparecchi per la riproduzione sonora, di strumenti musicali, di macchine ed attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio domestico od hobbistico è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00
- il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
- nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

3. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono a invitare i responsabili dei rumori ad abbassare il volume e a sospendere l'attività rumorosa esercitata al di fuori delle fasce orarie di cui al comma 2.

4. Chiunque non osserva l'invito rivolto ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del presente Regolamento.

5. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 3, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria è raddoppiato.

7. Sono fatte salve le norme civili e penali in materia.

Art.24 - Emissioni sonore, spettacoli e trattenimenti musicali presso pubblici esercizi o circoli privati

1. I titolari di pubblici esercizi o circoli privati devono adottare tutte le cautele idonee ad evitare la diffusione all'esterno dei locali delle emissioni musicali e sonore, fatte salve le deroghe rilasciate dal competente ufficio comunale.

2. Gli esercizi pubblici che trovano ubicazione in edifici residenziali o nelle vicinanze di essi debbono interrompere le emissioni musicali e/o sonore alle ore 23 nei giorni feriali e alle ore 24 nei giorni prefestivi e festivi, fatte salve le deroghe rilasciate dal competente ufficio comunale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche all'esterno dei locali per giochi quali biliardini, flipper, video games e dispositivi similari.

4. Le attività di intrattenimento musicale in qualunque modalità svolte, diverse dalla mera diffusione di musica di sottofondo, devono essere preventivamente autorizzate secondo la procedura disciplinata dal "Regolamento comunale di tutela dall'inquinamento acustico" e, in ogni caso, non costituire disturbo per la quiete pubblica.

5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia per oggettive esigenze di tutela generale della pubblica quiete.

6. Fatta salva l'applicazione della normativa civile e penale in materia, chiunque non osserva l'invito rivolto ai sensi del comma 5, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del presente Regolamento.

7. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 5, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria è raddoppiato.

Art.25 - Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.

2. I sistemi di allarme acustico in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti devono essere tarati in modo che l'emissione sonora debba

essere intervallata, non superare la durata di 3 minuti tra un intervallo e l'altro e cessare completamente non oltre i 15 minuti di funzionamento

2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto nei casi di necessità.

3. Nel caso si verificano condizioni anomale di funzionamento ai sistemi di allarme acustico di edifici o veicoli tali da determinare gravi disagi alla quiete e al riposo della collettività, la Polizia Locale e gli altri organi di polizia, hanno facoltà di disporre gli interventi necessari alla loro disattivazione. Le spese sostenute sono poste a carico del trasgressore.

Art.26 - Cannoncini spaventapasseri o ad onde d'urto

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" o comunque ad onde d'urto ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le abitazione

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle 8,00.

Art.27 - Artisti di strada

1. Giusta l'applicazione della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17.

"Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", l'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

- nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 100 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;

- senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;

- con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a 4 metri quadrati;

- nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale;

- garantendo l'accesso agli esercizi pubblici e alle proprietà private;

- con emissioni sonore non pregiudizievoli della quiete pubblica;

- con il mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti;

- senza alcuna forma di esercizio del commercio ambulante;

- senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta da parte del pubblico libera;

- senza alcuna forma di pubblicità;

- mantenendo durante l'esibizione comportamenti di prudenza e perizia;

5. In caso di reiterazione delle violazioni al presente articolo, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria prevista dall'art.4 è raddoppiato.

6. E' fatta salva l'applicazione della legge penale in materia.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.28 - Efficacia nel tempo. Abrogazioni e successione di norme

1. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con D.C.C. n° 27/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione contenuta in previgenti regolamenti comunali o ordinanze in contrasto o di identico contenuto.
2. Eventuali modifiche normative nell'ambito di applicazione del presente Regolamento successive alla sua emanazione si devono intendere recepite in modo automatico.

Art.29 - Entrata in vigore ed eventuali comunicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso è altresì comunicato agli enti e/o agli organi pubblici preposti per legge.